

## DELIBERA N. 215/24/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DUEVILLE (VI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTA, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*

VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. 0156984) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Dueville a seguito della segnalazione presentata dal candidato Sindaco Stivan Giuliano per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alla concessione di un patrocinio con utilizzo del logo comunale, alla pubblicizzazione di alcuni eventi con locandine e volantini *“rinvenibili presso la sede comunale nonché presso molte attività commerciali e locali pubblici site nel territorio comunale”* e inviati da un indirizzo e-mail istituzionale dell’ente, alla distribuzione di un opuscolo da parte del candidato Sindaco Elena Lionzo e alla comunicazione effettuata attraverso il profilo Facebook del Sindaco in carica. In particolare, il Comitato, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 soltanto con riferimento alla comunicazione da parte del Comune di Dueville di *“eventi programmati, sia attraverso locandine/volantini, “rinvenibili presso la sede comunale nonché presso molte attività commerciali e locali pubblici site nel territorio comunale, sia attraverso una comunicazione elettronica dei predetti stampati in formato digitale da un indirizzo e-mail istituzionale dell’ente ad un numero ingentissimi di destinatari”* e ha proposto l’archiviazione con riguardo alle altre fattispecie segnalate;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Dueville, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- con riferimento al punto 1) della segnalazione e alle delibere indicate dal segnalante con cui il comune ha concesso il patrocinio viene precisato che *“in generale il patrocinio comporta la condivisione da parte dell’Amministrazione comunale di un’iniziativa proposta da un soggetto privato e l’uso del logo comunale non contiene alcun riferimento agli amministratori dell’Ente, ciò conferma il carattere di impersonalità dell’iniziativa. Inoltre, con la concessione del patrocinio e conseguente utilizzo dello stemma comunale, la pubblicizzazione degli eventi non costituisce un’attività comunale”*;
- Con riferimento al punto 2) della segnalazione viene precisato che la manifestazione denominata *“Eticamente 2024 –Dueville Città del dono”* il Comune di Dueville, in collaborazione con alcune associazioni locali di volontariato, ha dato vita a partire dall’anno 2005, alla manifestazione denominata *“Eticamente”*, si tratta di una iniziativa finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza rispetto ad una visione del mondo più etica. Per il 2024 l’Amministrazione comunale ha inteso continuare la normale programmazione proponendola diciassettesima edizione dell’evento, il cui filo conduttore è incentrato sulla tematica del *“Dono”*, in relazione

all'adesione comunale al progetto *“Città del Dono”* e *“Alcuni eventi programmati sono pubblicizzati con locandina che riporta, l'ora e la data dell'evento, la finalità dell'iniziativa sociale [...] è apposto anche il logo del Comune di Dueville che non contiene alcuna firma e neanche alcun riferimento alla lista “Esserci per Dueville” e/o a qualche candidato della medesima lista”*;

- in conclusione si ritiene che sussista l'assoluta impersonalità e la mera riproduzione dello stemma comunale sulla locandina diffusa per pubblicizzare l'evento: non vi è alcun riferimento ad organi istituzionali (Sindaco, Giunta), né il rinvio all'operato (passato o presente) degli organi politici comunali. Sussiste anche il requisito di indispensabilità della comunicazione degli eventi, connessa all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative programmate dall'Amministrazione in ambito sociale;
- Con riferimento al punto 3) della segnalazione relativo all'attività di comunicazione svolta dal candidato Sindaco Elena Lionzo, attuale vece sindaco, si rileva che *“l'attività di propaganda elettorale del candidato Sindaco della Lista “Esserci per Dueville” non costituisce violazione del divieto di comunicazione istituzionale in quanto è compiuta al di fuori delle funzioni istituzionali, infatti sull'opuscolo diffuso non è apposto il logo del Comune di Dueville e neanche sono visibili commenti dell'Amministrazione uscente. L'attività è svolta a titolo privato, utilizzando esclusivamente mezzi e risorse proprie;*
- Con riguardo al punto 4) della segnalazione sulla presenza dell'indicazione, sulla pagina personale del Sindaco in carica Giuseppina Armiletti, della pagina istituzionale dell'ente, e altre indicazioni che consentono di accedere al sito istituzionale medesimo, viene rilevato che le limitazioni imposte dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 28 del 2000 prevedono che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”* e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale;

PRESA VISIONE delle locandine relative agli eventi *“Tutti in piazza per il dono”* e *“Cena sotto le stelle nell'ambito di Tutti in piazza per i dono”* previste per il 5 giugno 2024, allegate alla documentazione istruttoria, e della mail di invito all'evento *“Tutti in piazza per il dono”* inviata dall'indirizzo [segreteria@comune.dueville.it](mailto:segreteria@comune.dueville.it) ad una pluralità di destinatari;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il*

*rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che, con riferimento alla diffusione dell'opuscolo *“Esserci per Dueville”* riconducibile all'attuale Vice Sindaco del Comune di Dueville, candidato Sindaco nelle prossime consultazioni elettorali con una propria lista, denominata *“Esserci per Dueville”*, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità di tale iniziativa all'amministrazione comunale di Meolo;

RILEVATO altresì che, con riferimento a quanto segnalato relativamente al profilo Facebook *“giusy.armiletti”* riconducibile all'attuale Sindaco del Comune di Dueville, gli accertamenti istruttori non hanno rilevato iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riferibili all'amministrazione comunale di Dueville;

RITENUTO pertanto la non applicabilità a tali fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RILEVATO che gli accertamenti istruttori non hanno evidenziato attività di comunicazione istituzionale con riferimento alle segnalate delibere del Comune di Dueville di concessione di patrocinio;

RILEVATO invece che la pubblicizzazione dell'evento "*Tutti in piazza per il dono*" attraverso l'invio di invito tramite la mail istituzionale *segreteria@comune.dueville.it* e la distribuzione di locandine "*rinvenibili presso la sede comunale nonché presso molte attività commerciali e locali pubblici site nel territorio comunale*" è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

PRESO ATTO che la segnalata distribuzione di tali locandine e l'invio di inviti via mail non risulta contraddetta dall'amministrazione comunale nelle proprie controdeduzioni;

RILEVATO inoltre che l'iniziativa in questione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale posta in essere dal Comune di Dueville con la distribuzione di locandine e l'invio di mail con l'invito all'evento "*Tutti in piazza per il dono*" previsto per il 5 giugno 2024, oggetto di contestazione, non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto la pubblicizzazione dell'evento medesimo non è indispensabile per l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che sia l'invito all'evento che le relative locandine riportano il logo dell'ente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione dell'invito via mail e la distribuzione di locandine relative a "*Tutti in piazza per il dono*", oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta di sanzione formulata dal Comitato Regionale per le comunicazioni del Veneto solo con riferimento alla pubblicizzazione dell'evento "*Tutti in piazza per il dono*";

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Dueville di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio:

*“L’Amministrazione del Comune di Dueville è stata sanzionata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 215/24/CONS recante “Ordine nei confronti del Comune di Dueville per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione alla pubblicizzazione dell’evento “Tutti in piazza per il dono”. Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media”, all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.*

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Dueville e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba